

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
IN MATERIA MATRIMONIALE
PER SEPARAZIONE PERSONALE
(ai sensi del d.l. n. 132/14 convertito con l. 162/14)

A valere ad ogni effetto di legge,

tra

la signora , nata a il , C.F.:
, residente in , titolo di studio
laureata in , di professione , assistita dall'avv. **Simona Zuccarini** (ZCCSMN76L62C632M – pec: avvsimonazuccarini@pec.ordineavvocatichieti.it), con studio professionale in Chieti, Via Colonna n. 106,
e
il signor , nato a il , C.F.:
, residente a in via , titolo di studio
, di professione , assistito dall'avv. (C.F.
- pec: , con studio
professionale in , Via

* * *

OGGETTO DELLA CONVENZIONE: Separazione personale dei coniugi

Premesso che:

- le Parti in data hanno contratto matrimonio concordatario in , trascritto agli atti dello stato civile del Comune di nell'anno , atto Numero , parte ;
- il regime patrimoniale della famiglia è sempre stato quello della comunione dei beni;
- dal matrimonio è nato un figlio: in data a ;
- in un primo momento, la famiglia ha vissuto , per poi vivere a ; nel il signor , d'accordo con la moglie, è andato in presso parenti per verificare la possibilità di trasferire in tale sede la famiglia; nel successivo biennio è stato raggiunto dal figlio e dalla moglie e, a dicembre de' la signora ed il figlio hanno cambiato la residenza trasferendosi ufficialmente in
- Purtroppo nel 2018 è subentrata una grave crisi coniugale che ha condotto la coppia a vivere in abitazioni separate sin dal mese di giugno; sono infatti emerse gravi incomprensioni per incompatibilità di carattere, che rendono impossibile la prosecuzione del legame matrimoniale; le parti sono quindi addivenute alla decisione di separarsi legalmente e, per dirimere e definire la controversia tra loro insorta circa le condizioni della separazione, si sono determinate a stipulare la presente convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14;
- le Parti espressamente dichiarano di essere state rese edotte, rispettivamente dai propri legali nominati, dei principi della negoziazione assistita: danno, quindi, atto di essere consapevoli che la negoziazione assistita è un metodo non contenzioso per la risoluzione dei conflitti, improntato ai principi della buona fede, della correttezza, della trasparenza e della riservatezza; danno atto di essere state informate che l'oggetto della controversia non rientra tra le materie di cui all'art. 3 del d.l. n. 132/2014, per cui l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si impegnano, pertanto, a collaborare negoziando al fine di addivenire ad una soluzione concordata che tuteli le posizioni di entrambi e del figlio minore;

- le Parti danno atto che l'avv. Simona Zuccarini e l'avv. hanno tentato di conciliarle e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare.

CONSEQUENTEMENTE LE PARTI CONVENGONO

di procedere alla negoziazione assistita dagli avvocati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del d.l. 132/14 (convertito con modifiche con la l. 162/14) su quanto sopra individuato

E PERTANTO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Premesse

1.1. Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

2. Impegno a negoziare con buona fede, correttezza, trasparenza e riservatezza

2.1. Le parti si impegnano a rispettare i seguenti principi, per tutta la durata delle negoziazioni:

a. Buona fede e correttezza: le parti si impegnano, per tutta la durata della negoziazione, a comportarsi con buona fede e correttezza, evitando comportamenti finalizzati a coartare la volontà dell'altra parte, e si impegnano a non ricorrere in via giudiziaria per perseguire la separazione legale per tutta la durata delle negoziazioni. Si impegnano, altresì, a non sfruttare eventuali incongruenze o errori di calcolo contenuti nelle informazioni fornite dall'altra parte; al contrario si impegnano a segnalare apertamente tali errori affinché possano essere corretti. Si obbligano a non compiere atti idonei ad alterare le rispettive situazioni economico-patrimoniali e/o quelle delle famiglia.

b. Trasparenza delle informazioni: le parti si impegnano, durante la negoziazione, a condividere tutte le informazioni rilevanti, intese come informazioni capaci di influenzare le scelte dell'altro, in modo tempestivo, completo e leale e si impegnano ad aggiornarle prontamente in caso di sopravvenuti cambiamenti.

c. Riservatezza: nell'intraprendere questo percorso, le parti prendono atto e concordano che le comunicazioni, le informazioni e i documenti esibiti nel corso della negoziazione, nonché i verbali che saranno redatti, hanno carattere confidenziale e riservato e possono essere divulgati esclusivamente al tavolo della negoziazione, salvo espresso patto contrario scritto. Alla stessa riservatezza sono soggetti gli eventuali rapporti, relazioni o annotazioni che gli avvocati o terzi incaricati dovessero predisporre nel corso della negoziazione. Se dovesse intervenire un successivo procedimento giudiziale convengono sin da ora che innanzi all'autorità giudiziaria le parti potranno allegare solo la circostanza che si sono avvalse della negoziazione e che non si è raggiunto un accordo finale.

3. Scambio di informazioni e documenti

3.1. Le parti si impegnano a fornire agli avvocati che le assistono, affinché possano scambiarli con patto di assoluta riservatezza (salvo espresso patto contrario scritto), tutti i documenti necessari per ricostruire e dimostrare la propria situazione reddituale e patrimoniale.

3.2 Tali documenti, espressamente qualificati riservati dalle Parti salvo patto contrario scritto, potranno essere eventualmente prodotti in un successivo giudizio solo dalla Parte di provenienza.

3.3 I documenti richiesti dalla Procura competente saranno depositati presso la stessa per l'ottenimento della prescritta autorizzazione, unitamente all'accordo raggiunto.

4. Pattuizioni relative ai figli:

4.1 Le parti dichiarano di essere state edotte e di essere consapevoli dell'importanza che il figlio minorenne trascorra tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

4.2 Al fine di ascoltarne l'opinione ai sensi dell'art. 315 bis c.c., le parti si impegnano a

sentire il figlio minorenne

5. Svolgimento delle riunioni di negoziazione

5.1 Le parti convengono di incontrarsi almeno una volta nel periodo di durata della presente convenzione presso lo studio di uno dei legali ovvero in altro luogo da concordare di volta in volta.

5.1 La data del primo incontro viene sin da ora fissato per il giorno venerdì 1 marzo 2019, ore 18.00 presso lo studio dell'avv. Zuccarini Simona alla Via Colonna n. 106 di 66100 – Chieti.

5.2 Di ogni incontro verrà redatto apposito verbale da parte degli avvocati che vi assistono. Dei verbali verrà redatto un originale per ciascuno degli avvocati, che lo conserveranno.

6. Assenza ingiustificata, reticenza

6.1 Le parti si impegnano a presenziare con puntualità agli incontri fissati e ad adempiere alle incombenze relative alle rispettive e personali produzioni documentali e quant'altro verrà posto a verbale al fine del regolare svolgimento della presente procedura.

7. Risoluzione per inadempimento

7.1 In caso di reiterate reticenze e/o assenze ingiustificate di una delle parti, ovvero in caso di comportamento di una delle parti contrario a lealtà e buona fede e volto, con qualsiasi mezzo, a coartare la volontà altrui, ivi compresa la volontà dei figli, la presente convenzione si riterrà risolta per gravissimo inadempimento, su semplice comunicazione scritta dell'avvocato della parte adempiente all'altro.

7.2 In ogni caso, rimane il vincolo di riservatezza di cui agli artt. 2 e 3.

8. Termine per la conclusione del procedimento

8.1 Il termine massimo per raggiungere l'accordo di soluzione consensuale della controversia è fissato in tre mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, prorogabile per altri trenta giorni su accordo sottoscritto dalle parti.

8.2 In caso di mancata proroga, o comunque in caso di mancato raggiungimento dell'accordo nei termini, le parti saranno libere di intraprendere ulteriori modalità e/o iniziative per la soluzione della controversia, in modo consensuale o non.

9. Sottoscrizione della convenzione e dell'accordo


9.1 La presente convenzione è redatta in n. 4 originali, uno per parte e uno per ciascuno degli avvocati, ed è siglata dalle parti in ogni pagina e sottoscritta in calce dalle parti e dagli avvocati, anche per certificazione dell'autografo.

9.2 Dell'accordo di composizione della controversia (ove raggiunto) verrà redatto un originale per il deposito in Procura, un originale per ciascuna delle parti, oltre ad un altro originale per ciascuno degli avvocati per gli adempimenti loro prescritti dal d.l. n. 132/14.

Chieti, 27/02/19

Io sottoscritto, Avv. Simona Zuccarini, certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta alla mia presenza dalla signora _____ da me previamente identificata.

Chieti, 27/2/19



(Avv. Simona Zuccarini)

Io sottoscritta, Avv. _____, certifico che la sottoscrizione che precede è autentica
ed è stata apposta alla mia presenza dal signor _____ da me previamente
identificato.

Chieti, 27/2/13

(Avv.)